

**Ordinanza
concernente il registro automatizzato delle misure
amministrative
(Ordinanza sul registro ADMAS)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 2000¹ concernente il registro automatizzato delle misure amministrative è modificata come segue:

Art. 12 Trasferimento di dati da ADMAS in altri registri automatizzati

¹ Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca di licenze possono trasferire dati da ADMAS nelle proprie banche dati, purché ne garantiscano la protezione e la sicurezza e li utilizzino esclusivamente per:

- a. l'ammissione di persone alla circolazione stradale;
- b. il rilascio di informazioni alle autorità preposte al perseguimento penale e alle autorità giudiziarie penali in merito ai precedenti di un conducente.

² I dati del registro ADMAS possono essere collegati, in forma anonimizzata o pseudonimizzata, con dati del registro per la valutazione degli incidenti stradali di cui all'articolo 1 lettera b dell'ordinanza del gg.mm.2009² sul registro degli incidenti stradali (ORIS) al fine di valutare gli incidenti stradali conformemente all'articolo 17 ORIS.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS

¹ RS 741.55
² RS xxx.xx